



Decreto Dirigenziale n. 6 del 28/02/2014

Dipartimento 52 - Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali

Direzione Generale 5 - Direzione Generale per l'ambiente e l'ecosistema

U.O.D. 18 - UOD Autorizzazioni e rifiuti ambientali di Salerno

Oggetto dell'Atto:

D. LGS N. 152/06, ART. 269, COMMA 8. AUTORIZZAZIONE ALLA MODIFICA SOSTANZIALE DELL'IMPIANTO. DITTA DE IULIIS MACCHINE S.P.A. CON SEDE LEGALE NEL COMUNE DI FISCIANO, VIA DELLE INDUSTRIE N. 3 ED IMPIANTO NEL COMUNE DI FISCIANO, VIA DELLE INDUSTRIE N. 5.

IL DIRIGENTE

PREMESSO:

- che la DE IULIIS MACCHINE S.P.A., è titolare del D.D. n. 221 del 26.10.2009, D.Lgs 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 3, per l'attività di costruzione di macchine industriali;

- che in data 22.06.2012, prot. 479832 ed in data 27.06.2012, prot. 493577, la Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A., Legale Rappresentante sig.ra De Iuliis Filomena, nata a Minori il 11.07.1955, ha presentato istanza di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs 152/06, per il succitato impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 3;

- che nella Conferenza di Servizi del 22.04.2013, convocata ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06, la Ditta ha dichiarato che le esigenze urbanistiche del Comune di Fisciano hanno comportato la divisione dell'impianto in due unità produttive una ubicata in Via Delle Industrie n. 3 e l'altra in Via Delle Industrie n. 5, pertanto le due istanze rispettivamente del 22.06.2012 e del 27.06.2012 sono da considerare istanze autonome, l'ufficio procedente preso atto della dichiarazione della Ditta ha diviso i procedimenti;

- che la Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A., in data 27.06.2013 prot. 459238 ed in data 19.07.2013, prot. 528788, ha trasmesso integrazioni documentali all'istanza di autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto del 27.06.2012, ai sensi dell'art 269, comma 8, D.Lgs. 152/2006, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 5, per l'attività di costruzione di macchine industriali;

- che in data 17.09.2013, si è tenuta la prima seduta della Conferenza di Servizi, relativa all'impianto ubicato in Via Delle Industrie n. 5, conclusasi con il rinvio ad altra seduta e la richiesta di documentazione integrativa;

- che in data 24.10.2013, prot. 734112, la ditta ha trasmesso la documentazione integrativa chiesta nella seduta del 17.09.2013 della Conferenza di Servizi;

- che in data 24.10.2013, si è tenuta la seconda seduta della Conferenza di Servizi, conclusasi con il rinvio ad altra seduta per consentire agli Enti coinvolti nel procedimento di esaminare la documentazione integrativa ed esprimere il parere di competenza;

- che in data 26.1.2013, si è tenuta la terza seduta della Conferenza di Servizi, che ha espresso **parere favorevole** al rilascio dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, con le prescrizioni di seguito riportate:

- Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;
- il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;
- dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;
- i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla

data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

- stabilire che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;
- è fatto obbligo alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;
- stabilire che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

a condizione che la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione del certificato di agibilità da parte del comune di Fisciano, relativo ai lavori di costruzione e montaggio dell'impianto di cui al permesso a costruire n. 59/2013;

- che trasmessa unitamente all'istanza figura relazione tecnica in cui sono indicati:

- a) il ciclo produttivo;
- b) le tecnologie applicate per prevenire l'inquinamento;
- c) la quantità e qualità delle emissioni dell'impianto con i seguenti valori:

Punti di emissione	Provenienza	Inquinanti	Concentrazione (mg/Nmc)	Flusso di massa (Kg/h)
E1	Linea taglio termico	Polveri	3,10	0,121
		Ossido di Azoto	0,4	0,016

- che l'impianto progettato, così come risulta dalla documentazione acquisita, non comporterà emissioni superiori ai limiti consentiti;

- che in data 10.12.2013, prot. 848005, è stata acquisito il *parere favorevole del Comune di Fisciano a condizione che la Ditta ad ultimazione dei lavori avvenuta e prima della comunicazione di "messa in esercizio" dell'impianto, si munisca del previsto certificato di agibilità dell'opificio;*

- che l'ARPAC con nota acquisita il 10.01.2014, prot. 14787, ha trasmesso l'attestazione del versamento, effettuato dalla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. a favore dell'ARPAC, per le spese dei controlli finalizzati previsti dalle deliberazioni di G.R. n. 750/04 e n. 154/07;

VISTO:

- la Legge Regionale 10/98;
- la delibera di G.R. n° 4102 del 5/08/92;
- la delibera di G.R. n° 3466 del 03/06/2000;
- la delibera di G.R. n° 286 del 19/01/2001;
- la delibera di G.R. n° 750 del 22/05/2004;
- il D. Lgs. n° 152 del 3/04/2006;
- la delibera di G.R. n° 154 del 23/03/07;

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente,

DECRETA

per le motivazioni su esposte che qui si intendono integralmente riportate:

- di **concedere** alla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. con sede legale nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 3,

Legale Rappresentante sig.ra De Iuliis Filomena, nata a Minori il 11.07.1955, l'autorizzazione alla modifica sostanziale dell'impianto, ai sensi dell'art. 269, comma 8, D.Lgs. 152/06, per l'impianto ubicato nel Comune di Fisciano, Via Delle Industrie n. 5, per l'attività di costruzione di macchine industriali, secondo il progetto approvato dalla succitata Conferenza di Servizi in conformità al D.Lgs. 152/06 che modifica "ope legis" quanto disposto sulla fattispecie in esame dalla D.G.R. 286/01.

- di vincolare l'autorizzazione alle seguenti prescrizioni:

1) che la ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. ad ultimazione dei lavori e prima della comunicazione di messa in esercizio dell'impianto, si munisca del previsto certificato di agibilità dell'opificio;

2) Il gestore, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti, dovrà darne comunicazione alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

3) il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 60gg. a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi. Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al succitato termine, il gestore dovrà presentare una richiesta alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno nella quale dovranno essere descritti gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga ed indicato il nuovo termine per la messa a regime. La proroga s'intende concessa qualora la Regione non si esprima nel termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta;

4) dalla data di messa a regime decorre il periodo di 10 giorni di marcia controllata, nel corso dei quali il gestore è tenuto ad eseguire un campionamento volto a caratterizzare le emissioni derivanti dagli impianti autorizzati. Il campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti ed il relativo flusso di massa;

5) i rapporti di prova delle analisi relative al controllo delle emissioni atmosferiche dovranno essere redatti ai sensi delle norme tecniche adoperate e delle leggi vigenti e pervenire entro 30 gg dalla data di messa a regime degli impianti, alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno, al Comune e al Dipartimento ARPAC competenti per territorio;

6) di **stabilire** che i controlli sulle emissioni siano effettuati almeno una volta all'anno, le cui risultanze dovranno poi essere trasmesse alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno;

7) che le copie delle risultanze dei controlli annuali dovranno essere custodite presso la sede dell'impianto a disposizione degli organi preposti ai controlli;

8) di **fare obbligo** alla Ditta della tenuta dei registri di cui all'Appendice 1 e 2, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06, nonché, in caso di installazione dei sistemi di monitoraggio in continuo delle emissioni, del registro di cui all'Appendice 3, Allegato VI, parte V del D.Lgs. 152/06;

9) di **stabilire** che le caratteristiche dei dispositivi di accessibilità e dei punti di misura e campionamento per la verifica dei limiti delle emissioni in atmosfera, siano conformi a quanto disposto dalla D.G.R.C. 4102/92 e dal D.Lgs. 152/06;

- di **fare obbligo** che siano sempre e comunque previste tutte le misure appropriate di prevenzione dell'inquinamento atmosferico, tali da non alterare le normali condizioni ambientali e di salubrità dell'aria, al fine di evitare pregiudizio diretto o indiretto per la salute;

- di **fare obbligo** che per la verifica ed il rispetto dei limiti di emissione siano utilizzati i metodi di prelievo, di analisi ed i criteri di valutazione previsti dalla normativa vigente;

- di **stabilire** che la presente autorizzazione ha una durata di quindici anni, il cui rinnovo dovrà essere richiesto nei tempi e modalità previste dalla normativa vigente;

- di **revocare** il precedente atto autorizzatorio D.D. n. 221 del 26.10.2009;

- di **demandare**, ai sensi della Legge Regionale n° 10/98 - art. 5, all'A.R.P.A.C., l'accertamento della regolarità, delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, se previsti, e l'invio delle risultanze dei controlli effettuati ai sensi delle Delibere di G.R. n.750/04 e n. 154/07 alla U.O.D. Autorizzazioni Ambientali Rifiuti Salerno ;

- di **fare obbligo** alla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A. di richiedere l'Autorizzazione Unica Ambientale agli Uffici competenti, ai sensi del D.P.R. n. 59/2013, per eventuali modifiche sostanziali che comportino variazioni qualitative e/o quantitative delle emissioni in atmosfera, nonché per il trasferimento dell'impianto in altro sito;

-di **dare atto** che la presente autorizzazione non esonera la Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A.dal conseguimento di ogni altro provvedimento, parere, nulla osta di competenza di altre Autorità, previsti

dalla normativa vigente, per l'esercizio dell'attività in parola;

- di **specificare** espressamente, ai sensi dell'art. 3 comma 4 della L. n. 241/90 e s.m.i., che avverso il presente decreto è ammesso ricorso giurisdizionale al T.A.R. competente o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nei rispettivi termini di sessanta e centoventi giorni dalla sua notifica;
- di **inviare** copia del presente decreto alla Ditta DE IULIIS MACCHINE S.P.A.all' A.R.P.A.C., all'Amministrazione Provinciale di Salerno, ed al Sindaco del Comune di Fisciano;
- di **pubblicare** il presente atto sul BURC.

Dr. Antonello Barretta